



PARERE MOTIVATO
n. 10 del 17 Gennaio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo denominato "Area Foce Sile". Comune di Jesolo (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 gennaio 2019 come da nota di convocazione in data 16 gennaio 2019 prot. n.18224;

PRESO ATTO CHE la Commissione Regionale per la VAS con parere n. 118 dell' 8.08.2018 ha ritenuto che il Rapporto Ambientale Preliminare dovesse essere integrato *"in considerazione delle criticità precedentemente rilevate, relativamente alle matrici:*

- *"acque superficiali", con riferimento ai richiamati lavori in alveo del fiume Sile e ricomposizione della darsena;*
- *"sicurezza idraulica", con riferimento anche alla richiamata normativa dell'adottato PAT;*
- *"suolo e sottosuolo" e "paesaggio", in considerazione di una forte valenza naturalistica del contesto ambientale;*
- *"sistema dei servizi", "mobilità", "rifiuti", "energia" e "fognature", in considerazione del sostanziale raddoppio delle presenze con frequenza e carico a carattere stagionale."*

E che nello stesso parere la Commissione Regionale per la VAS *"fa presente inoltre che non essendo state individuate puntualmente le azioni relative alla "ricomposizione della darsena" e agli "interventi in alveo del fiume Sile" e, conseguentemente, gli effetti da esse derivanti sulle matrici ambientali, anche in termini cumulativi, allo stato attuale tali azioni non risultano valutabili; lo stesso dicasi anche per quanto riguarda l'imbarcadero dell'ambito 3 e gli ambiti 5 e 6";*

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Jesolo con nota pec acquisita al prot. regionale n. 427769 del 22.10.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato *"Area Foce Sile"*; integrato in maniera sostanziale secondo le prescrizioni della Commissione Regionale VAS e relativi allegati, denominati *"PUA Foce Sile – RAP – Allegati"* contenenti: *"Tavola 1 - Estratto C. T. R. con individuazione dell'ambito di intervento", "Tavola 2 - Estratto ortofoto con individuazione dell'ambito di intervento", "Allegato 3: Progetto Norma vigente", "Allegato 4: Dichiarazione del comune (via Da Giussano)", "Allegato 5: Tavole di Piano esplicative", "Allegato 6: Autorizzazione della capacità recettiva massima (C.R.M.) di 2.250 turisti" e "Allegato : Relazione Tecnico Forestale".*

PRESO ATTO CHE il Comune di Jesolo con nota pec acquisita al prot. regionale n. 15861 del 16.01.2018 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 116094 del 6.12.18 assunto al prot. reg. al n. 498913 del 6.12.18 di ARPAV.
- Parere n. 86281 del 3.12.18 assunto al prot. reg. al n. 491500 del 3.12.18 di Veritas;
- Parere n. 1901 del 5.12.18 assunto al prot. reg. al n. 496405 del 5.12.18 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n. 4498 del 14.12.18 assunto al prot. reg. al n. 512122 del 17.12.18 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 49/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



CONSIDERATO CHE l'istanza in oggetto è relativa al "*Piano Urbanistico Attuativo denominato "Area Foce Sile", in Comune di Jesolo*", aggiornato ed adeguato a seguito del parere motivato della Commissione Regionale per la VAS n. 118 del 08 agosto 2018 ed è relativa alla riqualificazione dell'area in prossimità della foce del fiume Sile. A seguito del succitato parere il Comune di Jesolo ha trasmesso RAP aggiornato al fine di integrare e meglio dettagliare le considerazioni ambientali e per superare le criticità ambientali precedentemente riscontrate.

Il "PUA Foce Sile" si propone di migliorare la configurazione complessiva dell'area in oggetto, sita nel Lido di Jesolo, in adiacenza al fiume Sile e precisamente in sinistra idrografica nei pressi della foce; la superficie interessata dal PUA si estende su 130.299 m², ricadendo nella propaggine ovest del Lido di Jesolo, delimitata dal fiume Sile e dal litorale, con accesso da via Alberto da Giussano. Dal punto di vista urbanistico, l'ambito ricade in zona "D3.1 – Zona per complessi ricettivi all'aperto, soggetta a progetto norma 3 – ambito 1"; la zona a est, su via Navigatori, ricade invece in zona "F3.1 – Zona a verde pubblico", mentre l'area compresa tra la foce del fiume Sile e via Alberto Da Giussano ricade in zona "PE_53C.003 – Area per attrezzature di interesse comune".

La riqualificazione e la riconfigurazione dell'area tendono a incrementare le relazioni tra i differenti ambiti che ora si presentano, all'esterno del villaggio turistico, come uno spazio urbano disgregato e frammentato a causa dell'alternarsi di edifici fatiscenti intervallati da aree abbandonate, che nel periodo estivo diventano parcheggi impropri. La coesistenza di utilizzi spontanei e di manufatti obsoleti ha determinato la necessità di impostare una riqualificazione degli spazi funzionali relazionandoli con quelli paesaggistici presenti: il Piano mira ad una piena fruibilità dell'area che presenta scorci unici come le darsene che si affacciano sul fiume, il faro e la foce del Sile.

Il PUA interessa direttamente solo quattro (1, 2, 3 e 4) dei sei ambiti dell'area prospiciente la foce del Sile, in attuazione delle previsioni del progetto norma 3 del PRG vigente e nello specifico:

- "*Ambito 1*": area del villaggio turistico per il quale si prevede la riorganizzazione interna, quali area dei servizi e ristorante, l'area delle unità abitative e dei posti equipaggio; in conformità alle previsioni dettate dal progetto norma, la capacità attuale è stata adeguata ai nuovi parametri di capacità ricettiva previsti dalla nuova legge turistica regionale ed autorizzata con una capacità ricettiva massima di 2.250 turisti, secondo il provvedimento unico conclusivo n. 89 – 2015 del 30/04/2015 del Comune di Jesolo e determinazione dirigenziale n. 31.828/2015 del 16/04/2015 della provincia di Venezia, in atti; ad est ricomprendendo l'area destinata a verde pubblico "F3.1" di via dei Navigatori, con la variazione del perimetro PUA nei limiti del 10% consentiti dal P.R.G. e la trasposizione di tale zona all'interno del piano attuativo; ad ovest in seguito allo spostamento del sedime stradale di via Alberto da Giussano al di fuori dell'ambito e all'accorpamento con l'ambito 4;
- "*Ambito 2*": area su cui sono previste strutture a servizio dell'attività ittica esistente. Tale ambito è stato leggermente traslato a nord, fronte la concessione dell'attività ittica, per consentire una riorganizzazione più funzionale dell'attività stessa;
- "*Ambito 3*": area di ricomposizione della darsena e delle strutture edilizie esistenti; vengono previste, due aree verdi, una a nord dove si svilupperà un percorso ciclo-pedonale lungo l'argine del fiume Sile in direzione della foce e una a sud a compensazione della trasposizione dell'area verde dell'ambito 1; in merito all'imbarcadero e annessa biglietteria e uffici ACTV, si precisa che tale previsione non viene valutata in questa sede, né indicata negli elaborati grafici. La ricomposizione della darsena non prevede alcuna modifica degli spazi acquei, ma solo interventi di riqualificazione in terraferma, necessari per una migliore accessibilità agli spazi pubblici e una migliore fruizione turistica. Va precisato che il percorso pavimentato lungo la banchina è limitato alle sole aree di attracco e si estende su una lunghezza di circa 215 m, risultando pertanto coerente con l'utilizzo degli spazi acquei contigui;
- "*Ambito 4*": area dell'ex edificio ad uso commerciale denominato "Capitan Frank", ora demolito, che viene previsto in accorpamento all'ambito 1 con l'utilizzo del relativo volume per l'ampliamento del villaggio turistico.

Complessivamente, l'intera area è suddivisa in sei ambiti, di cui solo quattro ambiti, 1, 2, 3 e 4, sono interessati dal PUA, mentre gli ambiti 5 e 6 risultano esterni al presente "PUA Foce Sile" e quindi non oggetto della presente valutazione di sostenibilità ambientale.



Dalla documentazione esaminata, trasmessa in data 22.10.2018, si evidenzia come l'ampliamento del villaggio turistico occuperà aree ora sostanzialmente interessate da sedimi stradali e da parcheggi, prevedendo la conservazione del terrapieno verde, duna esistente e la formazione di un nuovo terrapieno verde nel perimetro esterno; l'ampliamento risulterà mitigato dal terrapieno perimetrale continuo sistemato a verde e quindi la realizzazione delle unità abitative, che avranno uno sviluppo massimo in altezza di 9 m, sarà mitigata dalla presenza delle dune a verde e della pineta esistente; considerazioni queste ultime che fungono da mitigazioni della proposta progettuale e che concorrono a garantire la prevista "invarianza ecosistemica". L'incremento della capacità ricettiva massima (CRM) fino ad un massimo di 2.250 (duemiladuecentocinquanta) persone al giorno corrisponde all'applicazione dei parametri regionali e a fronte del maggior numero di turisti, è previsto un adeguamento funzionale di tutti i servizi di rete del villaggio, prevedendo quindi l'adeguamento e il potenziamento della rete idropotabile e della fognatura, secondo le prescrizioni contenute nei richiamati pareri già acquisiti, in atti, oltre che la completa riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, basata su isole ecologiche. E' previsto inoltre, in considerazione dell'incremento della capacità ricettiva massima, anche un potenziamento delle dotazioni infrastrutturali sia ciclabili (1.663 m²), che di aree pedonali (1.821 m²) e un complessivo miglioramento della fluidità dei percorsi veicolari, con la realizzazione di una rotatoria: viene evidenziato come particolarmente significativo risulterà essere l'aumento dell'efficienza funzionale generato dalla precisa gerarchia e separazione dei flussi non solo per il villaggio turistico, ma anche per l'arenile. Relativamente ai parcheggi, oltre ad un nuovo parcheggio per biciclette, sarà incrementata la superficie a standard da 2.500 a 3.300 m² mentre, relativamente al fabbisogno energetico l'ampliamento confermerà l'attuale qualifica di "insediamento in autogenerazione", grazie alle previsioni di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di impianti solari per la produzione di calore.

Il Piano, interviene anche nella messa in sicurezza dal punto di vista idraulico della sponda del Sile, attualmente caratterizzata da fenomeni di erosione e instabilità, con previsione di un consolidamento strutturale, volto anche alla migliore fruizione dei pedoni. Infatti, l'area contigua al Sile, una fascia demaniale di 5 m, sarà attrezzata quale sponda e passeggiata pedonale, mentre tutta l'area rimanente sarà sistemata a verde attrezzato e piantumata con alberi di alto fusto. A tal proposito, secondo quanto evidenziato, gli interventi in alveo si limitano alla sistemazione di parte della sponda quindi, nessun altro intervento è stato oggetto di sostenibilità ambientale nel presente Piano, in quanto la mera previsione dell'imbarcadero con relativa biglietteria, non è stata graficizzata e pertanto non è stata oggetto di valutazione. La darsena inoltre, non viene modificata e l'unico intervento all'interno dell'ambito 3 consisterà nella demolizione e ricostruzione del capannone esistente a servizio delle attività della darsena stessa. Inoltre, sempre con riferimento alla sicurezza idraulica, idrogeologica e alla sicurezza e salute umana, il Piano, tenendo conto delle criticità presenti seppure di area vasta, esclude la realizzazione di locali interrati, prevedendo che i posti auto delle nuove unità abitative siano impostati a quota pavimento + 2,00 m sul livello medio mare, con un riporto di terreno posto sulla copertura dei parcheggi che creerà un tetto verde (con un coefficiente di deflusso di 0,2, equivalente ad area destinata a prato), avente anche la funzione di modificare la risposta idrologica dell'area, con conseguente laminazione delle piogge. Tale accorgimento permetterà di rispondere in modo efficace alla criticità idraulica/idrogeologica, attenuando anche la percezione visiva delle nuove unità abitative.

Le indagini specialistiche a corredo del Piano e le cui conclusioni sono state richiamate nella documentazione esaminata, hanno consentito di prendere atto che, con riferimento:

- allo "Studio di impatto acustico", i limiti di zona imposti dal piano di classificazione acustica, per la classe IV, "... risultano ampiamente rispettati entro l'ambito di intervento",
- alla "Compatibilità geologica, idrogeologica e geomorfologica", "... si ritiene verificata la compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica degli interventi per il P.U.A. Foce Sile - Progetto Norma n. 3 ...",



- alla *“Relazione di compatibilità idraulica”* e con il rispetto di quanto puntualmente indicato nella documentazione esaminata, *“... il regime dell'area interessata non subirà effetti negativi rispetto alla situazione attuale di progetto con rispetto agli eventi meteorici con i tempi di ritorno considerati, e pertanto l'intervento in oggetto non incide negativamente sul regime idrogeologico delle aree ubicate sia nelle immediate vicinanze che nelle zone circostanti, pertanto risulta compatibile con il regime idrogeologico dell'area”*,
- alla *“Relazione tecnico-forestale”*, *“... gli abbattimenti necessari per la realizzazione degli interventi previsti saranno compensati in modo da garantire nel complesso almeno l'invarianza della superficie di insidenza delle chiome degli alberi e la sostanziale conservazione del potenziale vegetativo del soprassuolo esistente”*, in quanto si prevede che la proposta progettuale dovrà garantire l'invarianza eco sistemica,
- allo *“Studio di incidenza ambientale”*, non sussiste la possibilità che il Piano generi incidenze significative negative sul sito della rete Natura 2000.

Si evidenzia che, ai fini della presente sostenibilità ambientale e secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, gli interventi in alveo sono limitati alla sistemazione di parte della sponda (circa 215 metri) e che nessun altro intervento è oggetto della presente verifica di sostenibilità ambientale; la mera previsione dell'imbarcadero e relativa biglietteria non essendo state puntualmente localizzate, non sono oggetto di valutazione e quindi di verifica di sostenibilità ambientale. Non è inoltre prevista e quindi valutata ai fini della sostenibilità ambientale del presente PUA alcuna modifica alla darsena e l'unico intervento ricompreso nell'ambito 3 del PUA consiste nella demolizione e ricostruzione del capannone esistente a servizio delle attività della darsena stessa. E' inoltre esclusa la possibilità della realizzazione di locali interrati.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 17 gennaio 2019 dalla quale emerge che, solo gli ambiti 1, 2, 3 e 4 sono interessati dal PUA, mentre gli ambiti 5 e 6 risultano esterni allo stesso e quindi non oggetto della presente valutazione di sostenibilità ambientale; questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 49/2018, ritiene che il *“Piano Urbanistico Attuativo denominato “Area Foce Sile”, in Comune di Jesolo”*, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP integrato e nei relativi allegati trasmessi in data 22.10.2018, negli studi specialistici in esso richiamati e con le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alla relazione istruttoria tecnica VincA n. 49/2018.

Qualsiasi modifica planivolumetrica e gestionale rispetto a quanto indicato negli studi specialistici succitati, o che comporti una modifica ai quadri ambientali, e ai relativi effetti considerati nel RAP esaminato, dovrà essere sottoposta, per la parte in variante, a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Piano Urbanistico Attuativo - ambiti 1,2,3 e 4 -, denominato "Area foce Sile" nel Comune di Jesolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare integrato, comprensivo dei relativi allegati trasmessi in data 22.10.2018, nonché degli studi specialisti in esso richiamati.
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
dando atto che:
 - quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
 - che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, , 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi ed aree di sosta", "D03.01.02 Moli, porti turistici e pontili da diporto", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G02.08 - Campeggi ed aree di sosta per roulotte e caravan", "H04.03 - Altri inquinamenti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Centrostephanus longispinus*, *Caretta caretta*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco*



columbarius, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Lanius collurio, Tursiops truncatus;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza.

Raccomandando:

- la trasmissione dal parte del Comune entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi del rapporto sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.”.

Qualsiasi modifica planivolumetrica e gestionale rispetto a quanto indicato negli studi specialistici succitati, o che comporti una modifica ai quadri ambientali e ai relativi effetti considerati nel RAP esaminato, dovrà essere sottoposta, per la parte in variante, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Infine si precisa che, ai fini della presente sostenibilità ambientale e secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, gli interventi in alveo sono limitati alla sistemazione di parte della sponda (circa 215 metri) e che nessun altro intervento è stato oggetto della presente verifica di sostenibilità ambientale; la mera previsione dell'imbarcadero e relativa biglietteria non essendo state puntualmente localizzate, non sono state oggetto di valutazione e quindi di verifica di sostenibilità ambientale. Non è inoltre prevista, e quindi valutata, ai fini della sostenibilità ambientale del presente PUA, alcuna modifica alla darsena e l'unico intervento ricompreso nell'ambito 3 del PUA consiste nella demolizione e ricostruzione del capannone esistente a servizio delle attività della darsena stessa. E' inoltre esclusa la possibilità della realizzazione di locali interrati.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 8 pagine